

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, LA ROSA, DE MATTEIS, CASTELLACCIO, CATELLANI, GERMANO', CELIDONIO, DE ZAN, BARDI e FERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1970

Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754,
sulla sperimentazione negli istituti professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende ovviare agli inconvenienti verificatisi in sede di attuazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

In forza di detta legge, infatti, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi sperimentali speciali successivi al normale corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica negli istituti professionali, i quali portano così ad un quinquennio il corso di studi medesimo.

Al termine dei corsi sperimentali (annuali, biennali o triennali, secondo la « qualifica » di partenza) gli allievi sostengono un esame di Stato per il conseguimento della « maturità professionale », che consente anche l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, ai sensi della successiva legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Mentre si rinvia, per ogni più particolare disposizione alla citata legge n. 754, occorre notare come il limite numerico previsto dalla legge medesima in 350 corsi ha consentito di accogliere solo in parte le richieste di iscrizione dei giovani qualificati, ori-

ginando così una forzosa discriminazione fra i vari istituti professionali (funzionanti in numero di 530 con oltre 1.200 scuole coordinate in altri comuni) e fra i vari aspiranti.

Il presente disegno di legge intende appunto rimuovere tale inconveniente consentendo una estensione dell'esperimento.

L'articolo 2 del presente disegno di legge, inoltre, prevede la copertura della spesa conseguente all'aumento del numero dei corsi, e nel tempo stesso, garantisce la possibilità di sostenere le spese conseguenti al funzionamento dei corsi sperimentali già in atto. Per questi ultimi, in effetti, essendo la legge n. 754, intervenuta ad anno scolastico ormai iniziato, non esiste sufficiente capienza negli stanziamenti dei componenti capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, il quale, ciò nonostante ha dovuto procedere all'istituzione dei corsi in parola, per evitare ulteriori agitazioni degli interessati, che fin dal febbraio 1969 attendevano l'apposito provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificato con la legge 14 settembre 1970, n. 692, è abrogato.

Art. 2.

Alla spesa relativa al funzionamento dei corsi sperimentali post-qualifica, di cui all'articolo 1 della legge n. 754 citata nel precedente articolo e successive modificazioni, valutata per l'anno 1970 in lire 11 miliardi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.